



CITTA' di MANDURIA

PROVINCIA DI TARANTO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA
RELATIVA TASSA.**

Approvato con Deliberazione del Commissario prefettizio n. 60 in data 28.04.1994

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 27.01.2006

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 09.02.2015

CAPO I OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art 1. (Occupazioni del suolo e spazio pubblico)	4
Art 2 (Concessione di occupazione).....	4
Art. 3 (Occupazioni d'urgenza)	4
Art. 4 (Domanda di occupazione).....	4
Art. 5 (pronuncia sulla domanda)	5
Art. 6 (Rilascio dell'atto di concessione - suo contenuto).....	5
Art. 7 (Durata dell'occupazione)	6
Art. 8 (Obblighi del concessionario)	6
Art 9 (Decadenza della concessione).....	6
Art. 10 (Revoca della concessione)	7
Art. 11 (Divieto temporaneo di occupazione)	7
Art. 12 (Rinnovo)	7
Art. 13 (Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive)	7
Art 14 (Autorizzazioni ai lavori).....	7
Art 15 (Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico)	8
Art. 16 (Occupazioni con chioschi ed apprestamenti precari)	8
Art. 17 (Mestieri girovaghi e mestieri artistici).....	8
Art. 18 (Esecuzione di lavori ed opere)	8
Art. 19 (Occupazioni con Passi Carrabili o Accessi).....	9
Art. 20 (Concessioni di suolo pubblico per attività commerciali ed artigianali)	9
Art. 20 bis	9
CAPO II TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	9
Art. 21 (Disposizioni generali)	10
Art. 22 (Tariffe)	10
Art. 23 (Tassa per le occupazioni temporanee: sua graduazione n rapporto alla durata)	11
Art. 24 (Riduzioni della tassa)	11
Art. 25 (Esenzione dalla tassa)	11
Art. 26 (Denuncia e versamento della tassa).....	12

Art. 27 (Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa)	12
Art. 28 (Sanzioni)	12
Art. 29 (Norme finali).....	13
Art. 30 (Entrata in vigore)	13
TABELLA ALLEGATA AL REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO E SPAZION PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA.	14
TARIFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE OCCUPAZIONI PERMANENTI	14
OCCUPAZIONI TEMPORANEE.....	16

CAPO I

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1.

(Occupazioni del suolo e spazio pubblico)

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Manduria si osservano le norme del presente Regolamento.
2. Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si vogliono intendere i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art 2

(Concessione di occupazione)

1. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica concessione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
2. La comunicazione è richiesta anche per le occupazioni di pronto intervento e quelle momentanee di cui alla lettera d), mentre la medesima non è richiesta per le occupazioni di cui alla lettera e) dell'art 25.
3. La concessione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme.

Art. 3

(Occupazioni d'urgenza)

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a Sanatoria.
2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale via fax o con telegramma.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e successive modificazioni od integrazioni.

Art. 4

(Domanda di occupazione)

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve fare apposita domanda al Comune.
2. La domanda, redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale.
3. In caso di trasmissione tramite il servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.
4. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
 - c) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
 - d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.
5. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
6. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Art. 5 **(pronuncia sulla domanda)**

1. Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Comunale.
2. All'atto della presentazione della domanda o, successivamente, mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della Legge 241/1990 viene reso noto l'avvio del procedimento e l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento nonché le altre notizie previste dalla legge medesima.
3. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione di occupazione, si provvede entro i termini stabiliti dalla legge 7/8/1990 n.241 o da diverse disposizioni contenute in eventuali appositi provvedimenti messi a punto in materia dai singoli Settori interessati.
4. In caso di diniego, sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

Art. 6 **(Rilascio dell'atto di concessione - suo contenuto)**

1. L'ufficio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico.
2. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.
3. Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.
4. La concessione viene sempre accordata:
 - a) a termine, per la durata massima di anni 29;
 - b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - d) con facoltà, da parte dell'Amministrazione Comunale, di imporre nuove condizioni.
5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
6. Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
7. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di

esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e successive modificazioni od integrazioni), e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

8. Le concessioni di aree pubbliche sono comunque sempre subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti di Polizia Urbana, di Edilizia e di Igiene vigenti nel Comune.

9. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Art. 7 **(Durata dell'occupazione)**

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, però da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggano per un periodo superiore il quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

Art. 8 **(Obblighi del concessionario)**

1. Le concessioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.
3. È pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.
5. A garanzia, il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.
6. Il concessionario non può, senza il previo consenso dell'Amministrazione Comunale, occupare posto diverso da quello indicato nel permesso.

Art. 9 **(Decadenza della concessione)**

1. Sono cause di decadenza della concessione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 15 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
 - mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Art. 10
(Revoca della concessione)

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
2. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo in proporzione al periodo di concessione non fruito, esclusi interessi e qualsiasi altra indennità.

Art. 11
(Divieto temporaneo di occupazione)

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le occupazioni di spari, cd aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità,

Art. 12
(Rinnovo)

1. I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni temporaneo, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta ili proroga dell'occupazione.
3. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego *al* rinnovo.

Art. 13
(Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive)

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative speso nonché di quelle di custodia.

Art 14
(Autorizzazioni ai lavori)

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art 15
(Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico)

1. Per la collocazione; anche in via provvisoria, di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, e di festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali l'ufficio competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.
2. Per la collocazione di tende, tendoni, coperture o simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, l'autorizzazione comunale è rilasciata in conformità allo speciale Regolamento che disciplina la materia.
3. Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
4. Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblici, l'autorizzazione è rilasciata in conformità alle prescrizioni dell'Autorità Comunale.

Art. 16
(Occupazioni con chioschi ed apprestamenti precari)

1. Le concessioni per occupazioni con chioschi ed apprestamenti di carattere precario sono rilasciate secondo le disposizioni del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 17
(Mestieri girovaghi e mestieri artistici)

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su area pubblica in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri nel rispetto di eventuali divieti disposti dall'Autorità Comunale.
3. La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo,

Art. 18
(Esecuzione di lavori ed opere)

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, e con l'installazione di macchinari; nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione (e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico).

Art. 19
(Occupazioni con Passi Carrabili o Accessi)

1. Le autorizzazioni per l'apertura e mantenimento di Passi Carrabili sono rilasciate in conformità alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.04,1992 n. 285 e successive modificazioni), del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni).
2. Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
4. Su richiesta dei proprietari di tali accessi il comune può, comunque, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
5. La superficie necessaria per vietare la sosta sull'area antistante viene determinata con riferimento all'apertura dell'accesso e ad una profondità pari alla distanza di questo dalla carreggiata stradale o, in mancanza, a quella di un posto macchina determinata in metri lineari .

Art. 20
(Concessioni di suolo pubblico per attività commerciali ed artigianali)

1. Nelle strade, sui marciapiedi sotto i portici, nei giardini e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.
2. Le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico - artistico - monumentale dell'arredo urbano e, comunque, nel rispetto della Legge 28.3.1991 n.112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 4/6/1993.
3. E' in facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

Art. 20 bis¹

1. Solo nel caso di occupazioni di aree pubbliche da destinare a parcheggi a pagamento da affidate in concessione a terzi, con le modalità contenute in appositi atti concessori che tengano conto della superficie, durata e zona, secondo un predefinito programma, sono esenti dall'applicazione della tassa di occupazione del suolo pubblico, restando tuttavia soggette al solo canone annuo concessorio preventivamente determinato dalla Giunta Comunale previa perizia dell'U.T.C.

CAPO II
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

¹ Articolo inserito con la Deliberazione del C.C. n. 5/2006.

Art. 21 **(Disposizioni generali)**

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, altresì, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica anche alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita; nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, e sui tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
4. La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato.
5. Soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione in proporzione alla superficie che, nell'ambito del territorio comunale, risulta sottratta all'uso pubblico. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.
6. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione di natura sia permanente che temporanea. A tale scopo il territorio comunale è classificato nelle seguenti categorie:
 - Categoria prima;
 - Centro abitato;
 - Categoria seconda;
 - Frazioni e rimanente territorio.
7. La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.
8. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.
9. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.
10. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi o divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.
11. Durante lo svolgimento di manifestazioni fieristiche e mostre organizzate dall'Ente, la tassa è calcolata in ragione del 50% per la parte eccedente i 50 mq di superficie.² Per le esposizioni all'aperto in occasione della Fiera Pessima di attrezzature o mezzi agricoli la tassa è ridotta del 50% ed è commisurata alla superficie in metri quadri richiesta da ogni singolo espositore. La medesima riduzione si applica alle esposizioni di prodotti artigianali tipici del territorio. L'area in cui si effettua la Fiera Pessima è considerata di seconda categoria.³

Art. 22 **(Tariffe)**

1. La tassa si applica secondo le tariffe deliberate ai sensi di legge per le varie tipologie di occupazione ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.
2. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 24; in tutti i casi, non considerati dal presente regolamento, in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni o aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

² comma inserito con la Deliberazione del C.C. n. 5/2006.

³ periodo inserito con la Deliberazione del C.C. n. 9/2015.

Art. 23

(Tassa per le occupazioni temporanee: sua graduazione n rapporto alla durata)

1. Ai fini del disposto dell'art, 45 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, e dell'art. 1 del D. Lgs.28/12/1993 n.566, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

DURATA OCCUPAZIONE	MISURE DI RIFERIMENTO
Fino a 18 ore	Riduzione del 25%
Oltre le 18 ore e fino a 24 ore	Tariffa giornaliera intera
Fino a 14 giorni	Tariffa ordinaria
Oltre i 15 giorni	Tariffa ridotta del 50%

Art. 24

(Riduzioni della tassa)

1. Oltre alle riduzioni previste, in misura fissa dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- a) del 50% per accessi, carrabili o pedonali, a raso per i quali venga rilasciato apposito cartello segnaletica di divieto della sosta indiscriminata sull'aree antistante gli accessi medesimi;
- b) del 70% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati;
- c) del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.
- d) del 65% per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo.

Art. 25

(Esenzione dalla tassa)

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15.11.1993 n° 507, in particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali :

- a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, culturali, turistiche, promozionali, sportive, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero svolte da soggetti non in esercizio di attività economica, di durata non superiore a 24 ore. L'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività economiche;
- b) commercio su aree pubbliche itinerante: soste fino a sessanta minuti.
- c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose.
- d) La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità Comunale;
- e) occupazioni di pronto intervento con ponti steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;
- f) occupazioni momentanee di durata non superiore a 24 ore, con fiori e piante ornamentali all'interno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- g) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Art. 26
(Denuncia e versamento della tassa)

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata entro 30 giorni dal rilascio della nuova concessione, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.
3. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.
4. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.
5. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno; la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
6. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
7. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa o la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione in unica soluzione, con versamento anticipato, mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Art. 27
(Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa)

1. Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

Art. 28
(Sanzioni)

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 507/1993.
2. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n° 383 (e successive modificazioni), della L. 24.11.1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.04.1992 n. 285 (e successive modificazioni).

Art. 29
(Norme finali)

1. Viene abrogato il precedente Regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche", nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.

Art. 30
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art 46 della L. 08.06.1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della Pubblicazione.

TABELLA ALLEGATA AL REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO E SPAZIO PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA.

TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico (per ogni metro quadrato e per anno)	
Categoria prima	L. 54.000
Categoria seconda	L. 32.400

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo (per ogni metro quadrato e per anno) – riduzione del 65%	
Categoria prima	L. 18.900
Categoria seconda	L. 11.340

C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico. (per ogni metro quadrato e per anno) – riduzione del 70%	
Categoria prima	L. 16.200
Categoria seconda	L. 9.720

D) Occupazioni con passi carrabili, compresi quelli per l'accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti. (per ogni metro quadrato e per anno) – riduzione del 50%	
Categoria prima	L. 27.000
Categoria seconda	L. 16.200

E) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. (per ogni metro quadrato e per anno) – riduzione del 50%	
Categoria prima	L. 27.000
Categoria seconda	L. 16.200

F) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili, e comunque, di fatto non utilizzati. (per ogni metro quadrato e per anno) – riduzione del 70%	
Categoria prima	L. 16.200
Categoria seconda	L. 9.720

G) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A.

H) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993.

La tassa è determinata forfaitariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare è la seguente:

per ogni km lineare o frazione e per anno.....L. 300.000

I) Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.

La tassa è dovuta nella misura annua complessiva di L.50. 000 a prescindere dalla consistenza delle occupazioni.

L) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi Per ogni apparecchio e per anno:	
Centro abitato	L. 30.000
Zona Limitrofa	L. 20.000
Frazioni, sobborghi e zone periferiche	L. 15.000

M) Distributori di carburante: occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati: Per ogni distributore e per anno:	
Centro abitato	L. 84.000
Zona Limitrofa	L. 54.000
Sobborghi e zone periferiche	L. 30.000
Frazioni	L. 15.000

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggette alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico: Tariffa giornaliera per mq.	
Categoria prima	L. 6.000
Categoria seconda	L. 3.600

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle due categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1. fino a 18 ore (riduzione del 25%) e fino a 14 giorni:	
Categoria prima	L. 4.500
Categoria seconda	L. 2.700

2. fino a 18 ore (riduzione del 25%) e oltre i 14 giorni (ulteriore riduzione del 50%):	
Categoria prima	L. 2.250
Categoria seconda	L. 1.350

3. oltre le 18 ore e fino alle 24 ore (tariffa intera) e fino a 14 giorni:	
Categoria prima	L. 6.000
Categoria seconda	L. 3.600

4. oltre le 18 ore e fino alle 24 ore (tariffa intera) e oltre i 14 giorni (ulteriore riduzione del 50%):	
Categoria prima	L. 3.000
Categoria seconda	L. 1.800

B) Per le occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo le tariffe di cui alla lettera A) sono ridotte del 65%.

C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata dalla lettera A) ridotta del 70%.

D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il proprio prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%.

E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80%.

F) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993 la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

G) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A).

H) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 50%.

I) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell'80%.

L) occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D. Lgs. 507/1993.

La tassa è determinata in misura forfetaria come segue:

a) fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. L. 20.000

b) oltre 1 Km, lineare e di durata non superiore a 30 gg. L. 30.000

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30 gg. la tassa è maggiorata nelle seguenti. misure percentuali:

a) fino a 90 g.g.	+ 30%
b) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg.	+ 50%
c) di durata superiore a 180 gg	+ 100%

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%, in unica soluzione con versamento anticipato.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%